Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

OGGETTO **Presentazione osservazione.**
Progetto: Realizzazione di un nuovo Data Center ubicato nel comune di Lacchiarella - Installazione di generatori di emergenza di potenza termica superiore a 150 MWth (Pt=1.010 MW)
Procedura: Valutazione Impatto Ambientale
Codice Procedura: 13535

Il/La Sottoscritto/a Enrico DURANTI presenta, ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione per la procedura di Valutazione Impatto Ambientale relativa al Progetto in oggetto.

Informazioni generali sui contenuti dell'osservazione
- Aspetti di carattere generale
- Caratteristiche del progetto
- Aspetti programmatici e pianificatori
- Aspetti ambientali

Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni
- Aria
- Clima
- Acqua
- Suolo
- Territorio
- Salute umana
- Popolazione
- Rischi naturali e antropici

Osservazione

osservazione alla Variante proposta in merito alla Seveso 3

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero

dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Elenco Allegati

Allegato - Dati Personali	OSS_8772_VIA_DATI_PERS_20260712.pdf
Allegato 1 - osservazione variante Seveso	OSS_8772_VIA_ALL1_20260712.pdf

Data 12/07/2026

Enrico DURANTI

In via preliminare –

1) **Sui gravi vizi procedimentali conseguenti al deposito documentale del 09.06.2026: inammissibilità della variante tardiva, difetto assoluto di motivazione dell'avviso di nuova consultazione ed elusione del contraddittorio.**

Preliminarmente, il Comitato richiama e fa proprio l'intero contenuto della nota formale trasmessa alla Responsabile del procedimento, Dott.ssa Maria Giuffreda in data 13/06/26 con la quale è stata contestata la legittimità del deposito documentale effettuato dal Proponente in data 09.06.2026.

In quella sede erano stati richiesti precisi chiarimenti in ordine alla qualificazione giuridica della nuova documentazione, agli effetti sull'istruttoria in corso e sul fondamento normativo della sua ammissione

Tale formale istanza è rimasta integralmente priva di riscontro

In luogo di un provvedimento espresso e motivato, l'Autorità procedente ha pubblicato il solo avviso del 16.06.2026 di "nuova consultazione". Questo atto si palesa illegittimo in quanto orfano di qualsiasi motivazione in ordine alla natura giuridica della documentazione depositata e privo di una formale giustificazione circa la riapertura della fase partecipativa.

Gli scriventi **contestano** espressamente che il documento depositato dal Proponente il 09.06.2026 **possa essere qualificato come mera "documentazione integrativa" o "chiarimento tecnico" ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 152/2006**

Si ribadisce che, per definizione, un chiarimento interpreta, esplicita o dettaglia una previsione progettuale già esistente agli atti, senza mutare l'oggetto della valutazione.

Nel caso di specie, invece, il Proponente dichiara espressamente nel proprio testo di **aver modificato il progetto originario**. Tale modifica tocca elementi strutturali e funzionali dell'opera, ridimensionando i sistemi di alimentazione di emergenza e i relativi stoccaggi, e disponendo la sostituzione di interi elaborati precedentemente depositati e già sottoposti a scrutinio anche degli enti competenti.

Non si tratta, pertanto, di una precisazione istruttoria, bensì di una **vera e propria variante progettuale sopravvenuta**.

L'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 presuppone la ricezione di documenti integrativi volti a completare il quadro conoscitivo originario, ma non può essere utilizzato in modo distorto dalla Proponente per operare una progettazione "a tappe" o evolutiva.

Ammettere una simile variante altera le regole del procedimento, specialmente perché il deposito è avvenuto il 09.06.2026, ovvero successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni del pubblico (fissato al 07.06.2026) afferente alla precedente fase istruttoria e alle precedenti integrazioni.

Permettere al Proponente di modificare l'oggetto del procedimento dopo che il pubblico ha manifestato i propri rilievi critici configura una palese elusione delle garanzie partecipative.

Tale prassi svuota di efficacia il diritto di intervento dei cittadini e si pone in aperto contrasto con i principi di trasparenza, leale collaborazione e con l'effetto utile del contraddittorio sanciti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Convenzione di Aarhus.

A tal riguardo, si contesta preventivamente che la pubblicazione del terzo avviso del 16.06.2026, recante l'avvio di una "nuova consultazione", possa considerarsi sanante o surrogatoria delle violazioni sopra descritte.
L'ordinamento eurounitario e l'art. 6 della Convenzione di Aarhus impongono che la partecipazione del pubblico sia **effettiva, tempestiva e intercorra quando "tutte le opzioni sono ancora aperte"**.
La mera riapertura *ex post* dei termini per le osservazioni non sana la lesione del principio del libero contradditorio, poiché **costringe i cittadini a inseguire una progettazione instabile e fluida**. In questo modo, **l'avviso pubblico viene ridotto a un mero espediente procedurale finalizzato a emendare le illegittimità del progetto originario svelate dalle opposizioni del pubblico, trasformando la VIA da modulo di valutazione oggettiva ex ante a una inammissibile sanatoria progressiva guidata dalle difese della Proponente.**
Inoltre, lo slittamento dei termini non sana il vulnus istruttorio relativo ai pareri degli Enti terzi, i quali si sono espressi su una configurazione d'impianto ormai superata e non sulle modifiche introdotte il 09.06.2026.
Inoltre, l'acquisizione di una variante sostanziale in questa fase determina un insanabile **vizio di difetto di istruttoria**. I pareri, i contributi tecnici e le valutazioni già espressi dagli enti e dalle amministrazioni competenti si riferivano necessariamente alla prima e diversa configurazione progettuale. L'Autorità procedente non può valutare una variante basandosi su atti istruttori resi su un progetto che la stessa Proponente dichiara oggi superato.
La semplice pubblicazione dell'avviso del 16.06.2026 non può in alcun modo surrogare l'obbligo dell'Amministrazione di esprimersi con un provvedimento formale e motivato sulle eccezioni procedurali sollevate. La Commissione Tecnica VIA non può procedere all'esame del merito di un impianto che non coincide più con l'oggetto della precedente consultazione.

2) **Radicalità del vizio di contraddittorio: inesistenza logica delle controdeduzioni della Proponente.**

Si eccepisce la totale inammissibilità procedimentale e l'inutilizzabilità ai fini istruttori del documento denominato "*Controdeduzioni alle osservazioni pervenute*" depositato dalla Società APTO in data 22.06.2026.
Tale elaborato pretende di confutare le tesi degli opponenti sostenendo che la variante del 09.06.2026 abbia risolto ogni criticità e che i rilievi sollevati dal pubblico siano superati. Si assiste, tuttavia, a un cortocircuito temporale intollerabile per la regolarità del procedimento amministrativo.
Le odierne e specifiche osservazioni dei cittadini sulla variante del 09.06.2026 vengono formalizzate e depositate unicamente in data odierna, in pendenza dei termini aperti dal terzo avviso ministeriale del 16.06.2026. Ne consegue che, in data 22.06.2026, la Proponente si è misurata in una paradossale replica "al buio", **pretendendo di aver validamente confutato e "smontato" obiezioni tecniche sulla variante che il pubblico non aveva ancora materialmente scritto né depositato**.
Siamo di fronte a una palese ed evidente **artificiosa alterazione del contraddittorio pubblico**. La Proponente ha simulato una risposta a domande non ancora poste per indurre in errore l'Autorità procedente

e far surrettiziamente apparire come concluso e superato un dibattito partecipativo che, per legge, è invece ancora in pieno svolgimento. **Tale documento di controdeduzioni deve pertanto considerarsi nullo e privo di qualsivoglia valore giuridico.**

3) **Radicalità del vizio istruttorio: inapplicabilità e decadenza dei pareri degli Enti terzi e inutilizzabilità della nota dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 26.06.2026, poiché tutti riferiti a un progetto strutturalmente superato.**

Si evidenzia il gravissimo vizio di **difetto assoluto di istruttoria, perplessità e travisamento dei fatti** che inficia l'intero procedimento, derivante dal totale disallineamento tra lo stato reale dei progetti e gli atti resi dagli Enti competenti.

Nelle proprie controdeduzioni del 22.06.2026, la Proponente sbandiera il fatto che gli Enti terzi abbiano rilasciato contributi istruttori e pareri favorevoli nel corso dei mesi passati, ritenendo l'opera ammissibile. Tale difesa costituisce un palese tentativo di indurre in errore il Ministero, poiché quei pareri sono giuridicamente **decaduti e inapplicabili** per due ragioni insuperabili:

a. **I pareri si riferiscono a un progetto che non esiste più**: Tutti i nulla osta e le valutazioni favorevoli degli Enti locali si riferivano esclusivamente alla configurazione originaria del Data Center (con stoccaggio da 4.200 m^3). Dal momento che la Proponente stessa ha dichiarato di aver modificato e sostituito quel progetto con la variante del 09.06.2026, quegli atti istruttori sono privi di efficacia. L'Amministrazione non può valutare la conformità della nuova variante basandosi su pareri resi su un impianto strutturalmente diverso.

b. **I pareri originari sono viziati all'origine da deficit informativo**: Gli Enti terzi si erano espressi favorevolmente sul vecchio impianto ignorando del tutto che l'opera violasse i limiti della Direttiva Seveso III, circostanza che la Proponente non aveva esplicitato agli atti. La Società APTO non può invocare atti istruttori resi sulla base di un quadro conoscitivo incompleto e errato per legittimare una variante successiva – peraltro illegittima - sulla quale le amministrazioni competenti non si sono ancora potute esprimere.

A conferma del caos documentale che inficia l'azione amministrativa, si richiama la nota del **Dipartimento Ambiente e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS)**, prot. AOO-ISS-26/06/2026-0027843, acquisita formalmente al portale del MASE in data 30.06.2026

L'ISS non ha rilasciato alcun parere positivo, ma ha emesso una massiccia e dettagliata **richiesta di integrazioni tecniche e sanitarie** sulla Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), rilevando pesanti lacune e accertando formalmente che il sito originario si configurava come "**Stabilimento di Soglia Inferiore" (SSI)** ai sensi della legge Seveso.

Tuttavia, l'Istituto ha formulato questo imponente quadro integrativo basandosi esclusivamente sui **dati del vecchio progetto** (stoccaggio da 4.200 m^3 e 37 ore di autonomia dei generatori)

Ci si trova di fronte a un paradosso insuperabile: mentre il MASE chiama il pubblico a valutare la variante ridotta del 09.06.2026, l'organo tecnico nazionale della sanità pubblica (ISS) ordina integrazioni su una configurazione maggiorata ormai rinnegata dalla stessa Proponente.
Pretendere di portare avanti l'istruttoria o di adempiere alle richieste dell'ISS riferite a un progetto "fantasma" configura un macroscopico travisamento. Tutto il lavoro integrativo richiesto dall'Istituto è totalmente vanificato e inutile, poiché disallineato rispetto all'attuale variante del 09.06.2026.
Non potendo l'Autorità procedere sulla base di pareri locali decaduti e di richieste nazionali formulate su un impianto non più esistente, si impone comunque l'immediato arresto della procedura.

Osservazioni al progetto Data Center Apto Lacchiarella – Nuova consultazione del pubblico
cod. procedura 13535 -

Il presente documento comprende quattro osservazioni.

Osservazione n.1 – variante, Seveso III e sostanze.

Questa osservazione viene predisposta a seguito dell'integrazione volontaria del proponente Apto.
Nelle motivazioni dell'integrazione si dice: *"A seguito di approfondimenti e ottimizzazioni progettuali, il proponente ha provveduto a ridurre le esigenze in termini di ore di autonomia del campus di datacenter in assenza di fornitura di energia elettrica*: *questo ha comportato una riduzione dello stoccaggio complessivo di combustibile dei generatori di emergenza".*
Ai sensi della modifica si riducono i quantitativi di gasolio dalle 4200 m3 a 2769,88 m3. Emerge dall'analisi l'aggiunta anche di 1,163 t di gas R32, non calcolato nel progetto presentato inizialmente.
Ai sensi della Seveso, per gli effetti della sommatoria tra categorie di pericolo P ed E, il valore risulta 0.9595 poco inferiore alla quantità di 1, valore che farebbe scattare la soglia di stabilimento di soglia inferiore.

Se ne deduce che il valore 0,95 è al limite per non rientrare in direttiva Seveso III.

Siccome nel progetto presentato originariamente, non veniva censita la presenza di R32, occorre capire la presenza di ulteriori sostanze presenti nello stabilimento, utili a contribuire anche di poco il quantitativo di sostanze pericolose, con la conseguenza di far scattare la direttiva Seveso.

Nel progetto in esame, oltre alla quantità di gasolio presente e all'R32, ci sono anche altri elementi da valutare per un effetto cumulativo nella sommatoria di sostanze pericolose da considerare per la direttiva Seveso.

Occorre quindi fare un censimento di tutte le sostanze, in base alla classificazione CLP, per capire se queste rientrano nel calcolo ai fini della Seveso.

Nello studio di impatto ambientale presentato, viene descritto l'impianto tecnologico con la presenza di sistemi UPS e della sottostazione HV/MV con tecnologia Gis, oltre ai trasformatori.

A pag 41:

"*L'alimentazione a doppia fonte (A e B) sarà fornita al sito dalla rete elettrica locale. Ciascuna alimentazione sarà in grado di supportare l'intero carico del sito. Le alimentazioni MT deriveranno dai quadri MT primari situati nella sottostazione AT/MT per servire i quadri MT secondari (A e B) situati nei locali MT principali dell'edificio. I loop* MT *sono derivati dai quadri MT secondari, con le alimentazioni A e B che terminano nelle Unità Principali ad Anello (RMU). Le RMU e i trasformatori MT/BT associati si trovano nella sala BT/Tx dell'edificio.*

La distribuzione dell'energia elettrica in BT per i carichi IT critici è progettata con una topologia ridondante a 6+1 *blocchi per* 3 *sale dati. La linea è costituita da blocchi elettrici supportati da UPS che servono le sale dati, i sistemi meccanici critici (ventilatori a parete, CDU, pompe dell'acqua refrigerata) e i carichi domestici critici in tutta la struttura*".

A Pag 50:

"*Le principali misure infrastrutturali e di efficientamento comprendono*:

1 *Refrigeratori condensati ad aria, che rappresentano il* 69% *del carico dell'impianto, selezionati con un'efficienza minima di* 3,2 *EER;*

2 *Sistemi di continuità (UPS) con un'efficienza minima del* 96% *a pieno carico;*

3 *Trasformatori di distribuzione conformi agli standard minimi di efficienza Ecodesign Regulation Tier2*".

a pag 50/51:

"*Il sito non svolge attività di produzione, quindi le materie prime in ingresso sono utilizzate per scopi manutentivi del datacenter (riparazione, sostituzione componenti). Inoltre, il funzionamento e la manutenzione delle unità tecnologiche, nonché i normali servizi di pulizia civili, richiedono l'impego di oli lubrificanti, detergenti etc. In particolare, i componenti del datacenter che vengono stoccati nelle varie aree di deposito identificate contengono principalmente plastica, metallo e cavi elettrici*".

A Pag 51:

"In relazione alla fase di cantiere, le emissioni sono relative alle polveri e agli inquinanti emesse durante le lavorazioni, dai movimenti terra e dai macchinari. Si rimanda alla relazione specialistica per la stima del carico emissivo e per la valutazione degli impatti sulla qualità dell'aria.

In fase esercizio, oltre ai generatori di emergenza (descritti al Paragrafo 3.2.2), sono presenti altre sorgenti minori, non significative del punto di vista emissivo, legate a:

4 *funzionamento delle motopompe antincendio;*

5 *sfiati delle sale di stoccaggio batterie;*

6 *sfiati dai serbatoi di stoccaggio diesel".*

A Pag 339:

"L'intervento prevede la realizzazione di una nuova sottostazione HV/MV da collegare alla RTN (Rete di Trasmissione Nazionale) per soddisfare la domanda del nuovo Data Center. A causa dei vincoli di spazio, il GIS (Gas-insulated Switchgear) è l'apparecchiatura preferita per questa installazione. La struttura elettrica fornirà 2 linee a 380kV per alimentare la sottostazione. Saranno installati 2 trasformatori da 300 MVA 380/22/22 kV per fornire 4 alimentazioni indipendenti a 22 kV. 1 trasformatore da 300 MVA 380/22 kV è sufficiente per fornire tutto il carico necessario al Data Center. La parte MT degli alimentatori sarà configurata in modo da fornire una ridondanza completa. Si rimanda per i dettagli alla relazione allegata 13032001_PD0_GEN_REL_01_R0_DESCRIZIONE_TECNICA_SOTTOSTAZIONE)".

A Pag 65:

"Elevata efficienza dell'Uninterrupted Power Supply - UPS (96% di efficienza)".

Nostre considerazioni:

Il GIS come apparecchiatura usa SF6 – esafluoruro di zolfo, potente gas serra per cui ci si avvia verso l'eliminazione graduale. Non si capisce come su un impianto nuovo, si continui ad utilizzare questa tecnologia.

Le UPS sono potenti batterie e visto l'impianto proposto non saranno poche e di piccola taglia.

Si parla di sfiati dalle sale stoccaggio batterie, quindi c'è pure uno stoccaggio, senza dichiarare il quantitativo e che tipo di batterie e le sostanze elettrolite in esse contenute.

Le batterie sono considerate pericolose, sono facilmente infiammabili, scatenano sostanze pericolose ecc…

Come specificato dal Gruppo di lavoro *"Valutazione dei rischi connessi con lo stoccaggio di sistemi di accumulo innovativi (batterie agli ioni di litio, polimeri di litio, litio metallico, ecc.) e predisposizione di specifiche misure di prevenzione, protezione e gestionali per il contrasto del rischio di incendio ed esplosione che può interessare il medesimo*

stoccaggio", istituito Con Decreto del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ing. Dattilo, numero 34 del 29 gennaio 2019:

"*Le batterie al litio, pile e accumulatori, e gli apparecchi utilizzatori che le contengono, a livello internazionale sono definite "merci pericolose" e, pertanto, sono sottoposte alle norme internazionali applicabili al trasporto di merci pericolose lungo il loro intero ciclo di vita. Vale a dire: dal sito di produzione fino al conferimento dei rifiuti e alla loro gestione come tali, fino agli impianti di riciclo. Lo stoccaggio di merci pericolose è sottoposto, in relazione alle quantità e alle tipologie di merce, alle norme giuridiche di tutela ambientale* (*TU Ambiente*), *di tutela dei lavoratori addetti* (*D.Lgs.* 81/08 *e smi*), *di prevenzione del rischio incendio* (*Attività soggette*) *e di prevenzione dei rischi di incidente rilevante* (*Direttiva Seveso III*). *In tutti questi casi, la prevenzione dei rischi è affidata alla individuazione sistematica dei pericoli e alla loro gestione, tra cui le misure necessarie per la prevenzione delle incompatibilità chimico-fisiche con sostanze, miscele o articoli, che possono portare ad aggravamenti del rischio".*

In materia di sicurezza antincendio, prevenzione dei rischi ed effetti cumulativi per i Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica (BESS) e per i banchi UPS industriali, il quadro di riferimento cogente è oggi costituito dalla Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. 21021 del 23 dicembre 2024, recante le 'Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, realizzazione ed esercizio di Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica'. Tale corpo normativo stabilisce l'obbligo tassativo di mappare e gestire i rischi specifici legati al rilascio di gas tossici e corrosivi (come l'Acido Fluoridrico - HF) e di gas infiammabili ed esplosivi (Idrogeno) derivanti dal fenomeno del thermal runaway. Le linee guida del 2024 impongono l'adozione di rigorose misure di prevenzione e protezione (sistemi di confinamento, distanze di sicurezza calcolate con approcci prestazionali e gestione delle acque di spegnimento contaminate) al fine di tutelare l'incolumità dei soccorritori, della popolazione e dei recettori ambientali sensibili confinanti, elementi che nel progetto in esame risultano totalmente carenti o del tutto omessi.

Per un data center di queste portate all'incirca da 300 MW, i sistemi UPS non vengono centralizzati in un unico blocco, ma suddivisi in moduli ridondanti da 1 a 3 MW l'uno, per un totale di oltre 100-150 banchi di batterie. Con un'autonomia standard di 5-10 minuti, il sistema richiede una capacità di accumulo totale compresa tra 25 MWh e 50 MWh.

In base al tipo di batterie presenti, non specificate nel progetto, si può calcolare il quantitativo di elettrolita presente, che ai fini della Seveso deve essere sommato nel calcolo, in quanto sostanze pericolose.

Difficilmente, il numero di UPS presenti in un sito produttivo, per la presenza solo dell'elettrolita, è in grado di far scattare la Seveso, perché servirebbero 100 tonnellate per la soglia inferiore e 200 tonnellate per la soglia superiore. Ma ai fini del calcolo, in presenza di altre sostanze pericolose categorizzate dalla Seveso, bisogna sommare tutte le sostanze, compreso l'elettrolita presente. Essendo nel nostro caso, al limite della Seveso, anche una piccolissima parte di elettrolita è in grado di far scattare la Seveso stessa.

Il quantitativo di elettrolita è facilmente calcolabile tenendo conto il tipo di batteria presente e il numero di batterie.

Se l'elettrolito contiene solventi con frasi di rischio H411/H412 (pericoloso per l'ambiente) o H225 (liquido altamente infiammabile), quelle tonnellate devono essere inserite nella formula della sommatoria, spingendo matematicamente il valore oltre lo 1.0 e facendo scattare l'obbligo Seveso, cosa che manca del tutto nella variante proposta.

Generalmente, per un data center da 300 MW IT possiamo dedurre:

1- Accumulo al litio (Li-ion - es. LiFePO4):

- Quantitativo: Rappresentano lo standard per i data center moderni. Richiedono circa 3,5 litri di elettrolita per ogni kWh installato.
- Ingombro ed Elettrolita: Per 300 MW (a 10 minuti), servono ~ 50 MWh di capacità, che si traducono in un volume di elettrolita liquido o in gel di circa 175.000 litri.

  Per chiarire il dimensionamento, se il calcolo teorico basato sui dati dimensionali della variante porta a stimare un quantitativo complessivo di elettrolita liquido infiammabile pari a circa 175.000 litri si vuole restituire qui il dato espresso in tonnellate. Considerando la densità tipica delle miscele di solventi organici e sali di litio utilizzati nei sistemi BESS (stimata prudenzialmente in circa 1,2 kg/dm³ o litro), tale volume corrisponde a circa 210 tonnellate di sostanze chimiche pericolose.

2- Accumulo Tradizionale (VRLA - Piombo-Acido Regolato da Valvola):

- Quantitativo: Utilizzano circa 7,5 litri di elettrolita (acido solforico diluito) per kWh.
- Ingombro ed Elettrolita: Per raggiungere i medesimi ~ 50 MWh, il volume di elettrolita sale a circa 375.000 litri. Sono inoltre fisicamente più ingombranti e pesanti.

  Vista la grandezza del data center, si può facilmente intuire che saranno presenti decine di tonnellate di elettrolita, da considerare nella sommatoria ai fini della Seveso III.

La potenziale assoggettabilità alla Direttiva Seveso III per gli impianti si basa sul principio del "pericolo per eccezione": sebbene la batteria, come articolo fabbricato, non sia classificata come sostanza pericolosa, i suoi contenuti interni (ad esempio, l'elettrolita) e i prodotti di decomposizione (ad esempio, HF, H2, metalli pesanti) sono sostanze pericolose quando rilasciate in un evento incontrollato come il thermal runaway. L'analisi quantitativa, che mostra una stima di 72-103.2 tonnellate di elettrolita che supera la soglia di 50 tonnellate per i liquidi infiammabili , insieme al potenziale per HF e idrogeno di superare le rispettive soglie, fornisce prove concrete e basate su dati per questa argomentazione. Ciò eleva la discussione dalla sicurezza antincendio generale a un regime di prevenzione degli incidenti rilevanti, con uno scrutinio normativo molto

più elevato. La difficoltà nel quantificare con precisione le emissioni di HF durante gli incendi delle batterie rafforza ulteriormente la necessità di un approccio precauzionale.

A integrazione e definitivo chiarimento di quanto sopra, si evidenzia che l'assoggettabilità del parco batterie (UPS) alla Direttiva Seveso III (D.Lgs. 105/2015) non è esclusa dalla natura di "articolo della cella sigillata", bensì è formalmente sancita dalla Nota 5 dell'Allegato I del medesimo D.Lgs. 105/2015. Tale norma stabilisce tassativamente che nel computo delle sostanze pericolose presenti nel sito si debbano includere anche quelle sostanze che 'si possono generare in caso di perdita di controllo di un processo o di un incidente rilevante'. Pertanto, ai fini del calcolo delle soglie Seveso, il proponente non può limitarsi a censire i fluidi stoccati in condizioni ordinarie, ma ha l'obbligo di quantificare e sommare:

Le tonnellate di solventi organici infiammabili disciolti nell'elettrolito (classificabili nelle categorie di pericolo fisico P5a/P5c per il punto di infiammabilità).

I quantitativi stechiometrici di Acido Fluoridrico (HF) e Idrogeno (H_2) che si genererebbero inevitabilmente a seguito della decomposizione termica (thermal runaway) dell'intero inventario di celle in caso di incendio chimico catastrofico, configurando un rischio acuto per le categorie H1 (Tossicità acuta) e P2 (Gas infiammabili).

Si richiede pertanto agli Enti competenti di rigettare qualsiasi inventario Seveso che ometta tali sostanze di potenziale generazione incidentale, la cui quota frazionaria spingerebbe l'indice di additività ben oltre il valore limite di 1.

A correzione e preciso inquadramento delle soglie di legge, si specifica che la presenza stimata di circa 72 - 103,2 tonnellate di miscela elettrolitica liquida o in gel non fa scattare l'assoggettabilità Seveso in modo autonomo (poiché la soglia isolata per la categoria P5c 'Liquidi Infiammabili' è pari a 5.000 t per la Soglia Inferiore). Tuttavia, tale quantitativo diventa l'elemento determinante e dirompente se inserito correttamente nella Regola della Sommatoria (Additività) prevista dalla Direttiva Seveso III (Art. 7 e Allegato I, Nota 4 del D.Lgs. 105/2015).

Considerato che il valore di additività ambientale e fisica (Gruppi P ed E) dichiarato dal proponente – calcolando solo il gasolio e l'R32 – è già pari a 0,9595 (ovvero a un soffio dal valore limite di 1 che fa scattare l'obbligo di legge), l'inserimento nel computo delle decine di tonnellate di elettroliti chimici chimicamente pericolosi altera inevitabilmente il calcolo:

Le tonnellate di solventi dell'elettrolito aggiungono la loro quota frazionaria al gruppo dei Pericoli Fisici (Sommatoria P).

I componenti tossici ed ecotossici (come i sali di litio ed esafluorofosfato) aggiungono la loro quota alle distinte sommatorie per la Salute Umana e l'Ambiente (Sommatorie H ed E).
Essendo il margine di tolleranza del progetto attuale inferiore al 4% (0,0405 al raggiungimento dell'unità), l'aggiunta di una massa così rilevante di sostanze pericolose integrate nei moduli UPS sfonda matematicamente il valore unitario di 1.
Si richiede pertanto formale ricalcolo separato delle sommatorie per i pericoli fisici (P) e per i pericoli per l'ambiente (E), diffidando gli Enti dall'accettare un inventario parziale che configuri l'elusione surrettizia dell'applicazione del decreto Seveso III per lo stabilimento.

Il rischio più critico è il thermal runaway, una reazione a catena incontrollabile all'interno di una cella di batteria. Questo fenomeno provoca un rapido aumento della temperatura, il rilascio di gas, fumo, fuoco e, in alcuni casi, esplosioni. Il thermal runaway può essere innescato da vari fattori, tra cui danni meccanici (ad esempio, perforazioni, urti), difetti di fabbricazione, sovraccarico o scarica eccessiva, cortocircuiti interni o esterni, o esposizione a temperature esterne elevate. Una volta avviato, il thermal runaway può propagarsi rapidamente alle celle adiacenti, creando una reazione a catena che coinvolge l'intero modulo.
Durante il thermal runaway, si verifica un rilascio di gas tossici e infiammabili. Vengono emesse decine di gas altamente tossici e infiammabili, tra cui idrogeno fluoruro (HF), monossido di carbonio (CO), acido cianidrico (HCN), formaldeide, etilene, acetilene e altri composti organici volatili (VOC).
L'HF è particolarmente pericoloso: a contatto con l'umidità dell'aria o con l'acqua, forma acido fluoridrico, una sostanza altamente corrosiva che può causare gravi ustioni cutanee e danni polmonari, con effetti che possono manifestarsi anche ore o settimane dopo l'esposizione. Le concentrazioni di HF possono raggiungere centinaia di parti per milione (ppm), e quelle di CO livelli percentuali, superando di gran lunga i limiti di esposizione. L'idrogeno rilasciato è altamente infiammabile e può portare a esplosioni di nubi di vapore, specialmente in spazi confinati.
Un altro rischio significativo è il rilascio di particolato e metalli pesanti. Durante gli eventi di thermal runaway, in particolare nelle batterie con chimica NMC (Nichel Manganese Cobalto), possono essere espulse micro e nanoparticelle di ossidi di metalli pesanti come nichel, manganese e cobalto. Queste sostanze sono note per essere cancerogene e neurotossiche. Anche altre particelle metalliche (ad esempio, litio, rame, alluminio) possono comunque essere rilasciate. È fondamentale che il proponente specifichi la chimica esatta delle batterie utilizzate per una valutazione precisa di questo rischio.

Le conseguenze di incidenti rilevanti negli impianti RIR con la presenza di batterie UPS possono essere gravi e di vasta portata, interessando la salute umana, l'ambiente e le infrastrutture.

Per quanto riguarda i danni alla salute umana, l'esposizione diretta ai gas tossici rilasciati durante un incendio di batterie agli ioni di litio può causare problemi respiratori, ustioni chimiche ed effetti a lungo termine. L'incidente di Moss Landing, California (2025), uno dei più grandi impianti BESS al mondo, ha visto residenti nelle vicinanze riportare sintomi come mal di testa, sangue dal naso, sapore metallico in bocca, mal di gola ed eruzioni cutanee a seguito dell'incendio. Questi sintomi suggeriscono una correlazione tra l'evento e le problematiche di salute, nonostante le autorità non abbiano ancora stabilito un legame definitivo.

La contaminazione ambientale è un'altra grave preoccupazione. Le operazioni di spegnimento degli incendi di batterie agli ioni di litio richiedono ingenti quantità d'acqua. Questa acqua può diventare pesantemente contaminata da metalli pesanti (cobalto, nichel, manganese, alluminio, rame), elettroliti, solventi organici (che si decompongono in composti fluorurati) e sottoprodotti della combustione (acidi fluoridrico, cloridrico, fosforico, idrocarburi policiclici aromatici, diossine e furani).

L'acqua contaminata può infiltrarsi nel suolo e nelle falde acquifere o riversarsi nei corsi d'acqua locali, causando danni significativi agli ecosistemi. L'incidente di Moss Landing ha mostrato un aumento "drammatico" delle concentrazioni di nanoparticelle di metalli pesanti (nichel, manganese, cobalto) nei suoli delle paludi vicine, indicando una deposizione diretta dall'aria.

Sebbene alcuni studi suggeriscano che le emissioni aeree dagli incendi BESS e anche moduli di UPS all'aperto siano di breve durata e localizzate, dissipandosi rapidamente oltre la scena immediata dell'incendio, altre evidenze indicano che i gas tossici possono diffondersi su un'area considerevole, raggiungendo potenzialmente concentrazioni letali, e possono lasciare depositi tossici sulle superfici. La densità di questi gas può farli accumulare a livello del suolo, creando un rischio per i primi soccorritori.

Infine, gli incidenti possono causare danni estesi alle infrastrutture e interruzioni operative, con conseguenti perdite finanziarie significative, tempi di inattività prolungati e interruzioni dei servizi critici forniti dall'impianto.

Calcolando che il datacenter verrebbe costruito su un acquifero vulnerabile con falda subaffiorante a 1,3/1,5 m dal p.c, il rischio sulla matrice suolo ed acqua di falda è enorme e deve essere preso in considerazione nella progettazione e nell'analisi di rischio.

Sotto il profilo della compatibilità idrogeologica, si rileva un rischio di contaminazione irreversibile delle risorse idriche profonde totalmente sottostimato dal proponente. Come ammesso nella stessa Sintesi Non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale, l'intervento insiste su terreni in Classe di Fattibilità Geologica 3b, caratterizzati da una bassa soggiacenza della falda (inferiore a 2,5 m dal p.c.) e da un acquifero a grado "Alto" di vulnerabilità intrinseca. In un siffatto contesto macro-ambientale, la variante che prevede lo stoccaggio sul

posto di ben 2.769,88 m^3 di gasolio, unito alle decine di tonnellate di elettroliti acidi e infiammabili dei moduli UPS, configura una grave minaccia per la matrice suolo e sottosuolo. In caso di incidente rilevante (thermal runaway delle batterie o sversamento strutturale dai serbatoi), le operazioni di spegnimento antincendio richiederebbero l'erogazione di milioni di litri d'acqua. Quest'acqua, caricandosi istantaneamente di acido fluoridrico (HF) e micro-particelle di metalli pesanti altamente tossici e cancerogeni (nichel, cobalto, manganese), percorrerebbe lo spessore insaturo di appena 1,3 metri in poche ore, infiltrandosi direttamente nella falda freatica a causa dell'assenza di un sufficiente potere auto-depurativo del suolo alluvionale. Poiché il territorio di Lacchiarella ospita pozzi idropotabili pubblici che pescano negli acquiferi profondi, e considerato che il Regolamento Regionale n. 7/2017 sull'Invarianza Idraulica vieta espressamente la realizzazione di bacini di infiltrazione e dispersione di acque meteoriche in aree a ricarica di falda così superficiale senza pre-trattamenti stagni, si evidenzia l'assoluta insufficienza dei sistemi di contenimento descritti nel progetto. Non viene garantito il confinamento stagno totale e d'emergenza delle acque di spegnimento contaminate, rendendo il progetto insanabilmente incompatibile con gli obiettivi di tutela ambientale del D.Lgs. 152/2006.

Vista la presenza di attività lavorative a poche decine di metri dal sito (area ex Girasole), della Strada Provinciale 105 (SP 105) – asse fondamentale per il transito locale e per il Trasporto Pubblico Locale (TPL) – nonché della vicina Strada Statale 35 dei Giovi (SS 35), arteria di primaria importanza per il collegamento strategico con l'area metropolitana di Milano, l'analisi del rischio e gli effetti cumulativi tra tutte le sostanze pericolose presenti devono essere analizzate con estremo rigore topografico e viabilistico.
Vista la presenza di abitazioni a qualche centinaio di metri dal sito individuato, dell'azienda RIR Sigemi di deposito carburanti a 1,4 KM di distanza, della stazione Terna esistente e di quella futura SE ovest Lacchiarella Terna (utile ai datacenter), nonché delle linee di alta tensione Trino -Lacchiarella e Lacchiarella -Baggio, l'analisi del rischio e gli effetti cumulativi tra tutte le sostanze presenti, devono essere analizzate.
A questo deve essere aggiunto anche il rischio rispetto al sito stesso e all'importanza dei dati immagazzinati ai fini economici, oltre ai datacenter presenti in zona, che si servono delle infrastrutture di trasmissione di energia elettrica e che potrebbero avere serie ripercussioni ai fini economici per la mancanza di corrente.
Serve anche precisare anche per correttezza gli eventi di incidenti presso altri data center nel mondo, in modo da capire che queste osservazioni non si basano su pure ipotesi, ma su fatti reali e accaduti.

Da un nostro censimento, possiamo citare i casi più importanti di incidente presso i data center:

Giugno 2026
data center di New Delhi

L’incendio presso l’impianto STT Global Data Centres India, di proprietà della singaporiana ST Telemedia e dell’indiana Tata Communications, ha causato "danni ingenti" . Origine batterie al litio.

7 maggio 2026 North C Almere Paesi Bassi incendio nel locale delle batterie.

25-26 aprile 2023 Globalswitch a Clichy (Parigi).
 malfunzionamento dell'impianto di raffreddamento ha prima provocato un allagamento e successivamente, a causa del surriscaldamento del locale batterie, un incendio, che i vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno lasciato estinguere prima di intervenire all'interno e fare la conta dei danni.

10 marzo 2021 OVH Cloud Strasburgo completamente a fuoco . Origine sempre da locali batterie.

Autunno 2025 data center del governo sudcoreano a fuoco per esplosione batteria al litio.

23 aprile 2024 Sterling Virginia incendio devastante per batterie al litio.

A questo va aggiunto anche il progetto Bess oggetto delle nostre osservazioni, che si collega direttamente al Datacenter, oltre alla nuova Stazione Elettrica S.O Terna di Lacchiarella.
Questa Bess da 151 MW, recentemente autorizzata dal Mase con decreto direttoriale n.128 del 10 giugno 2026, è in capo alla società Jbess srl.
Si evidenzia la necessità di una verifica rigorosa dei presupposti temporali e istruttori delle autorizzazioni citate negli atti. Con specifico riferimento all’impianto BESS da 151 MW facente capo alla società Jbess S.r.l., recentemente decretato dal MASE (Decreto Direttoriale n. 128), e alle relative istanze di variante del Data Center di APTO, si richiede all'Autorità Competente di verificare la perfetta coerenza cronologica e procedurale dei rispettivi depositi documentali, onde scongiurare qualsiasi disallineamento nei termini di legge previsti per la consultazione pubblica.
Allo stesso modo, i richiami agli scenari di rischio internazionali per la sicurezza dei sistemi di accumulo, come il noto caso di sversamento e incendio dell'impianto di Moss Landing in California – i cui monitoraggi ambientali sugli effetti di deposizione al suolo e contaminazione delle acque sono proseguiti nel corso degli anni successivi all'evento iniziale – vengono qui richiamati non come elementi analogici assoluti, bensì quale evidenza scientifica consolidata della letteratura tecnica internazionale in merito alla cinetica di propagazione degli inquinanti tossici e del particolato di metalli pesanti (nichel, cobalto, manganese) su matrici ambientali vulnerabili.
È difficile stabilire, se questa potente Bess, che si troverà adiacente alla stazione Terna di Lacchiarella esistente e a quella futura in fase autorizzatoria, servirà direttamente i data center del territorio.

Si contesta preventivamente qualsiasi tentativo del proponente di escludere l'impianto BESS adiacente dal computo degli impatti cumulativi adducendo la separazione societaria o la titolarità in capo a terzi (Jbess S.r.l.).
Ai sensi dell'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e delle Linee Guida del MASE del 28 agosto 2024 specifiche per i Data Center, la valutazione dell'effetto cumulativo prescinde dalla proprietà giuridica degli impianti, concentrandosi esclusivamente sulla co-localizzazione geografica e sulla sinergia funzionale.
La nuova Stazione Elettrica S.O. Terna di Lacchiarella e il BESS da 151 MW nascono in stretta interconnessione tecnica per stabilizzare la rete a fronte dell'imponente prelievo energetico (300 MW) richiesto dal Data Center stesso. Ignorare la presenza di oltre 140 container di batterie al litio confinanti configura un artificioso frazionamento del carico ambientale del polo tecnologico, espressamente vietato dalla giurisprudenza amministrativa in materia di VIA, e occulta il reale rischio di effetto domino in caso di incendio.

È facile però intuire che una bess stand alone di questa portata non viene autorizzata a caso, ma proprio per sopperire e modulare le tensioni della potente richiesta di energia elettrica richiesta dai datacenter stessi presenti in loco. Basti ricordare che la nuova stazione elettrica ovest Lacchiarella di Terna, è funzionale ai data center stessi, come ampiamente dimostrato nei progetti e da noi integrato nelle osservazioni presentate in fase di consultazione.
Se ne deduce che la bess autorizzata stand alone è funzionale ai data center e ai fini della Valutazione di impatto ambientale, deve essere presente nella stessa valutazione del data center, assieme alla nuova stazione Terna sopra citata.
Ai fini del calcolo dei rischi, la presenza di una Bess di queste portate (151 MW), con oltre 140 container di batterie al litio, aumenta esponenzialmente il rischio per gli effetti cumulativi tra il datacenter stesso e la Bess stessa, ai fini dell'analisi di rischio da verificare in base alla Seveso III.

La normativa italiana in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), regolata principalmente dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), stabilisce procedure specifiche per la valutazione della compatibilità ambientale dei progetti. Tuttavia, per gli impianti BESS di tipo "stand-alone", la legislazione ha introdotto delle esenzioni.
Nello specifico, l'articolo 1, comma 2-quinquies, del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 (introdotto con il D.L. 31 maggio 2021, n. 77) stabilisce che gli impianti di accumulo elettrochimico "stand-alone" non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA.
Tuttavia, questa esenzione dalla VIA per l'impianto BESS in sé non si estende automaticamente a tutte le opere connesse. La stessa norma prevede un'eccezione esplicita: "salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure".

Questo aspetto viene recepito anche nelle Linee guida del Mase del 28 agosto 2024 – Linee guida per le procedure di valutazione di impatto ambientale per i Data center (D.D VA n.257 2/08/24).
Un aspetto fondamentale è il "carattere cumulativo degli impatti".
Il D.Lgs. 152/2006 impone di considerare gli impatti di un progetto non solo in isolamento, ma anche in relazione ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Questo criterio mira a evitare la frammentazione artificiale dei progetti per eludere l'assoggettabilità a VIA e a valutare l'impatto complessivo derivante dalla somma di più interventi.
La Direttiva Seveso III (Direttiva 2012/18/UE), recepita in Italia con il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105, ha lo scopo di prevenire incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e di limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente.

La questione dell'applicabilità di questa direttiva agli impianti BESS è complessa. Sebbene le batterie agli ioni di litio, nella loro forma intatta, siano generalmente considerate "articoli" (manufatti) ai sensi del Regolamento REACH e CLP, e non direttamente "sostanze pericolose", i loro componenti interni e i prodotti di decomposizione (gas e particolato) generati durante eventi come il thermal runaway possiedono proprietà pericolose e possono rientrare nelle categorie di sostanze pericolose elencate nell'Allegato I della Direttiva Seveso III.

A tal proposito, il Ministero dell'interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco – ha istituito delle Linee guida per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di sistemi di accumulo di energia elettrica (Battery energy storage system – Bess) il 23/12/2024.
Gli obiettivi generali delineati in queste linee guida per i BESS sono molteplici e interconnessi:
"*minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas, nonché di incendio e di esplosione*; *garantire la sicurezza della vita umana e l'incolumità delle persone*; *tutelare i beni e l'ambiente*; *limitare, in caso di evento incidentale, i danni ad edifici o locali contigui all'impianto*; *assicurare la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza*; *e prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell'ambiente in caso d'incendio*".

Le linee guida nazionali stabiliscono obiettivi di sicurezza generali e di alto livello, come la minimizzazione del rilascio accidentale di gas e la salvaguardia della vita umana e dell'ambiente. Esse menzionano esplicitamente gas tossici come HF e NOx quali elementi da considerare nella valutazione del rischio. Tuttavia, taluni progetti, con la loro imponente capacità, e l'analisi dettagliata delle stime, indicano un potenziale rilascio di elettrolita – nei grandi impianti – in quantità significative (72-103.2 tonnellate) e un'alta probabilità di emissioni considerevoli di HF e idrogeno durante un thermal runaway, che potrebbero superare le soglie della Direttiva Seveso III.

Si impone l'onere in capo al proponente di esibire le schede CLP dei moduli UPS per verificare il non superamento della soglia Seveso, applicando il principio di precauzione sancito dall'Art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006 in merito ai rischi di thermal runaway su acquiferi sensibili.
Ciò suggerisce che, sebbene le linee guida forniscano un quadro di riferimento, la pura scala e la specifica chimica del progetto possano trasformare questi "esempi" generici in minacce concrete e ad alta conseguenza, che richiedono un livello di scrutinio ben oltre la tipica conformità.
Il proponente deve dimostrare esplicitamente come questi rischi ad alta conseguenza siano specificamente gestiti, valutati quantitativamente rispetto alle soglie normative (ad esempio, la Direttiva Seveso III), e come le misure proposte garantiscano la sicurezza sia della popolazione che dei soccorritori di fronte a questi pericoli particolari e gravi. Le linee guida pongono le basi, ma la dimensione del progetto impone un caso di sicurezza molto più dettagliato e robusto, basato sulle prestazioni.

La gestione delle acque utilizzate per lo spegnimento degli incendi negli impianti BESS è un aspetto critico per la protezione ambientale. Le grandi quantità di acqua necessarie per controllare gli incendi di batterie agli ioni di litio possono generare un deflusso contaminato.

Per mitigare questo rischio, è fondamentale implementare sistemi di contenimento. Questi includono la realizzazione di superfici impermeabili all'interno delle aree dell'impianto, barriere e sistemi di drenaggio, e l'uso di basi in ghiaia rivestite con paratoie e bacini di attenuazione. Tali misure sono progettate per impedire che l'acqua di spegnimento contaminata si disperda nell'ambiente circostante, infiltrandosi nel suolo e nelle falde acquifere o riversandosi nei corpi idrici locali.
Nelle metodologie per la valutazione del rischio di questi Bess, le linee guida dicono chiaramente:
"*La realizzazione di BESS per i quali, ai sensi dell'articolo 2 del Titolo IV - "Distanze di sicurezza" la determinazione delle distanze di sicurezza viene effettuata con metodologie alternative, deve essere preceduta da una valutazione del rischio finalizzata ad identificare i pericoli, gli scenari incidentali di riferimento e le misure di controllo, in modo da prevenire e ridurre qualsiasi impatto negativo che potrebbe causare lesioni all'utenza, compresi i soccorritori, personale, danni o perdita di beni, danni all'ambiente e alla produzione*".
La valutazione del rischio deve essere svolta tenuto conto degli obiettivi di cui all'art.2.
La valutazione del rischio (risk assessment), ai sensi della ISO 31000, è quella fase del processo di gestione del rischio che comprende:
- identificazione dei pericoli;
- analisi del rischio;
- stima del rischio (valutazione in senso stretto, risk evaluation).

Nella fase di identificazione dei pericoli devono essere compresi almeno i seguenti potenziali fattori di pericolo:

● prossimità degli elementi pericolosi costituenti il BESS alle aree in cui ci si può attendere la presenza di lavoratori e/o individui della popolazione;
● prossimità degli elementi pericolosi costituenti il BESS ad edifici e infrastrutture circostanti;
● prossimità degli elementi pericolosi costituenti il BESS ad attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011;
● prossimità degli elementi pericolosi costituenti il BESS rispetto a recettori ambientali sensibili quali corsi d'acqua, falde, etc

Ai fini dell'analisi di rischio, il calcolo della sommatoria Seveso deve includere la stima dei quantitativi di gas tossici/infiammabili potenzialmente generabili dallo scenario peggiore di incendio dell'intero parco batterie, in quanto "sostanze generate da incidenti nel sito" che a rigore devono rientrare nel calcolo.

Per quanto sopra esposto, se ne deduce una incompatibilità territoriale tra il Data center e la Bess e l'incompatibilità tra queste e la falda vulnerabile.

Alla luce di tutti gli elementi sopra descritti si chiede di bocciare il progetto presente per gravi incompatibilità territoriali, per il rischio cumulativo per l'ambiente, le persone e la salute.

Si evidenzia che, ai sensi del D.Lgs. 105/2015 (Allegato I, Nota 4), il calcolo dell'effetto cumulativo non può limitarsi al solo gasolio e al gas R32, ma deve includere obbligatoriamente i solventi organici infiammabili e tossici presenti nell'elettrolita dei moduli BESS, facenti parte del medesimo stabilimento. Tali sostanze impattano direttamente sulla Sommatoria per i pericoli fisici (Articolo 7) e sulla sommatoria per i pericoli per l'ambiente. Pertanto, si richiede formalmente all'Autorità Competente di disporre un supplemento istruttorio, ordinando al proponente il deposito immediato delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS) ufficiali dei moduli UPS/BESS che intende installare. Ciò si rende necessario per verificare le specifiche frasi di rischio H (in particolare H225 per l'infiammabilità e H411 per la tossicità acquatica) e ricalcolare l'indice di Seveso sull'effettivo potenziale di pericolo del sito.
Si evidenzia altresì che, ai sensi del Dlgs 105/15 (allegato 1 , nota 4), il calcolo dell'effetto cumulativo deve comprendere tutte le sostanze pericolose presenti in stabilimento, compreso eventuali biocidi per il mantenimento qualitativo del gasolio stoccato e biocidi per l'abbattimento della legionella nei sistemi di raffreddamento e anche nelle vasche di laminazione.
Nel progetto e nel documento di variante, non viene fatta menzione di questi tipi di biocidi, nonostante il quantitativo di gasolio stoccato e che di sicuro verrà stoccato per lungo tempo. L'uso dei biocidi per il gasolio ha bisogno di continua aggiunta nello stoccaggio, per evitare la formazione di alghe. Ne consegue che oltre al quantitativo presente nel gasolio, deve considerarsi ai fini del calcolo sommatorio della Seveso, anche eventuale quantitativo stoccato in magazzino. Stesso discorso vale per eventuali biocidi antilegionella.
Ai fini della caratterizzazione del sito c'è da considerare proprio la vulnerabilità della falda e come questa possa essere compromessa proprio dal biocida.

Ai sensi della Seveso III, i biocidi sono sotto la categoria E1 etichettati come pericolosi per l'ambiente acquatico (tossicità acuta 1 o cronica 1, codici di rischio H400 o H410).

Lo stabilimento diventa soggetto agli obblighi Seveso al raggiungimento delle seguenti quantità:

- Soglia Inferiore: 100 tonnellate
- Soglia Superiore: 200 tonnellate

Sempre ai sensi della Seveso, i biocidi rientrano nella sommatoria e quindi si può facilmente capire e intuire che con la variante proposta, un quantitativo minimo di biocida presente, farebbe rientrare il data center nella direttiva Seveso. Generalmente, per i biocidi si ha un quantitativo da 0.5 litri ad un 1 litro al metro cubo di gasolio, per i trattamenti di prevenzione e mantenimento, e valori simili per i trattamenti di sanificazione e cura.

Nel caso di tempi lunghi di stoccaggio il dosaggio deve essere ripetuto ogni 2-4 settimane. Ne deriva che, visto il grande utilizzo ai fini della sicurezza stessa del funzionamento dei generatori di emergenza, si avrà bisogno anche di uno stoccaggio e in base al quantitativo di gasolio stoccato, il quantitativo di biocida può tranquillamente essere "qualche tonnellata di biocida in loco".

Stesso discorso vale per il Biocida antilegionella.

Con queste quantità, la sommatoria dedotta nella variante proposta cambia del tutto con l'ipotesi di tornare ad essere >1.

Osservazione n.2 – variante, Seveso III e scopo dell'opera.

Il Data Center di Lacchiarella è sempre stato identificato come data center anche l'utilizzo degli spazi cloud per la pubblica amministrazione.

Nello stesso Studio di Impatto ambientale alle Motivazioni del progetto viene scritto:

"*A livello generale, la tipologia di intervento rientra tra le tipologie impiantistiche previste dalla programmazione nazionale e regionale nell'ambito del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza* (*PNRR*) *e risponde ai seguenti obiettivi*:

- *sostenere il sistema produttivo del Paese, rafforzando il tasso di innovazione del tessuto industriale*;
- *incentivare gli investimenti per lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie di frontiera essenziali per competere nei mercati globali* (*come Internet of Things, robotica, intelligenza artificiale, blockchain, cloud computing, edge computing, high-performance computing*);

- *la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e rafforzamento delle competenze digitali.*

Inoltre, il rafforzamento della digitalizzazione e la spinta all'innovazione supporteranno in maniera sinergica lo sviluppo di altri settori e aree di intervento come la strategia nazionale sull'Istruzione, la ricerca e la Sanità".

Questa questione viene detta anche in comunicati stampa ufficiali.

Comunicato Stampa del Comune di Lacchiarella del maggio 2026

"I Data Center forniscono l'infrastruttura fisica per la tecnologia da cui dipendiamo al lavoro e nella vita privata. Ogni volta che apriamo una applicazione sul nostro telefono, partecipiamo a riunioni virtuali o scattiamo e salviamo una foto, stiamo utilizzando un data center.

Le aziende, le Amministrazioni, gli ospedali, i tribunali, le banche, le scuole, le Camere di Commercio, i Ministeri, la Pubblica Sicurezza ecc...si affidano ogni giorno ai data center per fornire beni e servizi.

Insomma, i Data Center sono la spina dorsale del mondo digitale. Senza di essi non esisterebbero lo streaming (Netflix, YouTube), i social media, le app bancarie, la posta elettronica, lo smart working o i servizi sanitari e pubblici online.

Gestiscono i dati sanitari, i fascicoli digitali. Garantiscono che i sistemi vitali restino accesi in caso di guasti.

Molti Data Center sono alimentati da fonti rinnovabili. Entro il 2030 il Green Deal dell' Unione Europea punta a rendere tutti i Data Center a impatto zero. Oggi vengono utilizzate tecnologie avanzate che riducono drasticamente i consumi.

Per andare oltre le narrazioni allarmistiche, la cittadinanza è invitata ad una serata informativa con tecnici ed esperti del settore.

GIOVEDI 7 MAGGIO ORE 20.45 - Sala Consiliare - Rocca Viscontea

Il *Sindaco*

Antonella Violi".

Questo lo si può capire anche dal comunicato stampa del 12 maggio 2025 di CDP equity e European Investment Fund e Commissione europea.
"*Lussemburgo/Roma,* 12 *maggio* 2025 - *Con la crescente domanda di data center, trainata dalla digitalizzazione, dai requisiti normativi e dai progressi nell'intelligenza artificiale, il Fondo europeo per gli investimenti* (*FEI*) *sostiene il settore annunciando oggi un investimento iniziale di* 150 *milioni di euro nel PIMCO European Data Centre Opportunity Fund*.

Da parte sua, in linea con la sua missione di promuovere i settori strategici dell'economia, CDP Equity (*CDP Group*) *aderisce all'iniziativa con un investimento proporzionale di* 50 *milioni di euro*.

Il Fondo è dedicato allo sviluppo di nuovi data center nei mercati europei in forte crescita, tra cui Madrid, Milano, Berlino, Zurigo, Varsavia, Marsiglia e Atene. *Questo investimento è reso possibile grazie al sostegno del programma InvestEU , che garantisce un investimento congiunto di* 86 *milioni di euro da parte del FEI e di CDP Equity*. *Il programma InvestEU mira a mobilitare investimenti in tutta Europa*.

Il Fondo si concentrerà sul rafforzamento degli sforzi europei in materia di digitalizzazione e sovranità dei dati. *Amplierà la capacità di fornire dati a bassa latenza, offrendo infrastrutture locali essenziali a governi, imprese e cittadini in tutto il continente*.

"*Questo investimento sottolinea il nostro impegno a promuovere un solido ecosistema digitale in Europa", ha dichiarato Marjut Falkstedt, Amministratore Delegato del FEI. "Sostenendo lo sviluppo dei data center, non solo rispondiamo all'immediata domanda di infrastrutture dati, ma gettiamo anche le basi per una crescita sostenibile e per l'innovazione nell'economia digitale".*

Inoltre, CDP Equity (*CDP Group*) *unisce le forze con il FEI per contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi del Fondo*. *Ciò rafforza l'impegno comune a consolidare le infrastrutture digitali in Europa e in mercati strategici come l'Italia, in linea con gli obiettivi definiti nel Piano Strategico* 2025-2027 *di Cassa Depositi e Prestiti* .

"*Il nostro investimento nel PIMCO European Data Centre Opportunity Fund riflette il forte impegno di CDP Equity nell'accelerare la trasformazione digitale e nel rafforzare le infrastrutture strategiche in Italia e in tutta Europa*. *Supportando lo sviluppo dei data center, contribuiamo a gettare le basi per un'economia digitale più competitiva,*

innovativa e resiliente, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2027 del Gruppo CDP" , ha dichiarato Francesco Mele, CEO di CDP Equity.

Il PIMCO European Data Centre Opportunity Fund mira a contribuire in modo significativo a colmare lo squilibrio tra domanda e offerta nel mercato europeo dei data center. Il Fondo ha già effettuato i suoi primi tre investimenti in data center situati a Madrid, Atene e Milano.

Il team dedicato di PIMCO, composto da professionisti senior degli investimenti e dirigenti di data center, sfrutterà la propria esperienza per gestire efficacemente gli investimenti del Fondo, puntando al contempo a promuovere le migliori pratiche di efficienza energetica. Il Fondo è impegnato nella sostenibilità e nell'implementazione di pratiche ecocompatibili in tutto il portafoglio".

Se ne deduce che se effettivamente l'impianto serve per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, questo impianto deve garantire standard internazionali e linee guida apposite.

A tal riguardo serve richiamare il "*REGOLAMENTO PER LE INFRASTRUTTURE DIGITALI E PER I SERVIZI CLOUD PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 33-SEPTIES, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221*" dell' L'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE firmato dal DIRETTORE GENERALE il giorno 27/06/2024.

Il CAPO III Livelli minimi delle infrastrutture digitali per le pubbliche amministrazioni, delle infrastrutture dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni e caratteristiche dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni si articola negli articoli 6 e 7 della suddetta direttiva.

Articolo 6

1. *I livelli minimi di sicurezza, di capacità elaborativa, di risparmio energetico e di affidabilità delle infrastrutture digitali per le pubbliche amministrazioni, delle infrastrutture dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni nonché le caratteristiche dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 7 e 8, sono definiti dall'ACN anche sulla base del Framework nazionale per la cybersecurity e la data protection.* 2. *I livelli minimi di sicurezza, di capacità elaborativa, di risparmio energetico e di affidabilità delle infrastrutture digitali per le pubbliche amministrazioni, delle infrastrutture dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni nonché le caratteristiche dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 7 e 8, sono aggiornati periodicamente, almeno una volta ogni due anni: a) in linea con la classificazione dei dati e dei servizi che devono trattare; b) in relazione al rischio e all'evoluzione della minaccia di natura cibernetica; c) in considerazione degli schemi di certificazione nazionali ed europei progressivamente adottati; d) tenuto conto delle migliori pratiche, delle linee guida, dei quadri di disciplina di*

riferimento e degli standard nazionali, europei nonché internazionali; *e*) *tenuto conto dell'evoluzione delle misure e delle garanzie necessarie ad assicurare un adeguato livello di protezione dei dati personali.*

Articolo 7

(*Livelli minimi delle infrastrutture digitali per le pubbliche amministrazioni e delle infrastrutture dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni*) 1. *Le infrastrutture digitali per le pubbliche amministrazioni e le infrastrutture dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni rispettano i livelli minimi di sicurezza, di capacità elaborativa, di risparmio energetico e di affidabilità definiti nell'Allegato* 2, *che costituisce parte integrante del presente Regolamento*. 2. *Per trattare i dati e i servizi digitali classificati ai sensi dell'articolo* 3, *quali*: *a*) «*ordinari*», *le infrastrutture digitali per le pubbliche amministrazioni e le infrastrutture dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni devono rispettare i livelli minimi di cui alla sezione* 2 *dell'Allegato* 2; *b*) «*critici*», *le infrastrutture digitali per le pubbliche amministrazioni e le infrastrutture dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni devono rispettare i livelli minimi di cui alle sezioni* 2 *e* 3 *dell'Allegato* 2; *c*) «*strategici*», *le infrastrutture digitali per le pubbliche amministrazioni e le infrastrutture dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni devono rispettare i livelli minimi di cui alle sezioni* 2, 3 *e* 4 *dell'Allegato* 2. 3. *I livelli minimi di sicurezza, di capacità elaborativa, di risparmio energetico e di affidabilità devono essere garantiti interamente dall'infrastruttura digitale ovvero dai componenti di una infrastruttura digitale messi a disposizione da terzi parti e finalizzati all'erogazione di servizi cloud per la pubblica amministrazione e di cui possono avvalersi anche le infrastrutture digitali congiuntamente dal medesimo operatore e dal fornitore dei cd. servizi di housing, attraverso accordi dedicati.* 4. *Le infrastrutture digitali per le pubbliche amministrazioni e le infrastrutture dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni mediante le quali vengono trattati i dati ed erogati servizi digitali soggetti al decreto-legge n.* 105 *del* 2019 *rispettano altresì le prescrizioni in materia di cloud previste dal predetto decreto.*

IL REGOLAMENTO PER LE INFRASTRUTTURE DIGITALI E PER I SERVIZI CLOUD PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 33-*SEPTIES, COMMA* 4, *DEL DECRETO-LEGGE* 18 *OTTOBRE* 2012, *N.* 179, *CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE* 17 *DICEMBRE* 2012, *N.* 221

ALLEGATO 2 *"LIVELLI MINIMI DI SICUREZZA E AFFIDABILITÀ, CAPACITÀ ELABORATIVA, RISPARMIO ENERGETICO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI E DELLE INFRASTRUTTURE DEI SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"*

Al punto 3.2 dice testualmente:

Data Center Security

3.2.1) *Data Center Security. S.DC-03: La progettazione/realizzazione del Data Center garantisce la manutenibilità a caldo, conformemente agli standard di mercato 1_C. L'infrastruttura digitale deve aderire ai parametri del certificato ANSI/TIA 942B con rating "Concurrent Maintainability" oppure a quello di Tier III dell'Uptime Institute. In alternativa deve essere conforme alle caratteristiche costruttive, degli impianti meccanici, elettrici e antincendio riportati alla Tabella 1.*

La tabella 1 riporta testualmente:

"Caratteristiche costruttive, degli impianti meccanici, elettrici e antincendio Best practices ANSI/TIA492, Normativa anti-incendio nazionale" in appendice al punto 6 dice testualmente che rispetto alla quantità di carburante per i generatori: "La quantità di carburante per i generatori garantisce un'autonomia di 48 ore (previo possesso di permesso specifico rilasciato dai Vigili del Fuoco)".

Nel progetto iniziale l'autonomia stimata dei generatori di emergenza veniva stimata in circa 37 ore, già ampiamente inferiore ai sensi dei livelli minimi stabiliti nella direttiva stessa,

"3.2.4 *SERBATOI DI STOCCAGGIO GASOLIO*
Ogni blocco da 126MWth sarà attrezzato con 20 generatori containerizzati, di cui 19 generatori primari che serviranno i carichi critici delle apparecchiature informatiche e meccaniche e 1 generatore domestico che servirà l'edificio amministrativo e le aree esterne.
Ogni generatore avrà un proprio deposito di carburante fuori terra, un serbatoio a doppia camera. Questi serbatoi saranno installati sotto i container e avranno lo stesso ingombro del container.
A causa delle normative imposte dalle autorità locali, le dimensioni dei serbatoi saranno limitate a 25 m^3, il che equivale a una durata di stoccaggio di 37 ore" come descritto nel Sia.

Con la variante apportata di riduzione del quantitativo di gasolio, con serbatoi da 16 m3 al posto di 25 m3, se ne deduce che le ore di autonomia passano da 37 ore a circa 23,68 ore di autonomia.

Ne consegue che il livello di autonomia dei generatori di emergenza non rispetta minimamente i livelli previsti dalla direttiva sopracitata e dei livelli minimi di sicurezza previsti nell'allegato 2.

Il proponente non può declassare l'infrastruttura a mero data center commerciale privato per eludere i requisiti ACN, poiché la destinazione d'uso legata alla Pubblica Amministrazione e agli obiettivi del PNRR costituisce il presupposto fondante e la stessa "Motivazione del progetto" all'interno dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) depositato. Come si evince dagli atti istruttori e dai comunicati ufficiali dell'Amministrazione

Comunale, l'utilità pubblica dell'opera e il suo ridotto impatto relativo sono stati giustificati e controbilanciati proprio in virtù del suo ruolo strategico nazionale (servizi sanitari, digitalizzazione della PA, fascicoli digitali). Ammettere in variante un'autonomia di sole 23,68 ore significa precludere formalmente e permanentemente all'infrastruttura la possibilità di ospitare dati pubblici strategici o critici ai sensi del Capo III del Regolamento ACN. Ciò determina il totale collasso della motivazione dell'opera presentata ai cittadini e agli enti valutatori. Un'opera che perde le sue finalità di interesse pubblico e strategico non può beneficiare delle medesime valutazioni di bilanciamento tra costi ambientali e benefici sociali espresse nella prima fase della procedura di VIA.

Ne consegue che vengono a mancare i presupposti della stessa motivazione dell'opera in merito ad un suo utilizzo al servizio della Pubblica amministrazione.

Resta ovviamente da capire anche il livello di affidabilità per il privato, nella gestione e della sicurezza dei dati, visto che un'autonomia di 24 ore dei generatori di emergenza resta un serio problema ai fini della sicurezza stessa.

A livello mondiale, i data center hyperscale TIER 3+ o Tier 4, come si cerca di far passare il suddetto data center in valutazione, ai sensi degli standard internazionali ANSI/TIA 942 garantiscono autonomie dalle 48 alle 72 ore per i sistemi di emergenza.

Il proponente non può giustificare la conformità ai requisiti di "Concurrent Maintainability" o "Tier III" mediante il ricorso a flessibili interpretazioni degli standard internazionali (quali ANSI/TIA-942 o Uptime Institute), le quali talvolta demandano la continuità operativa a sole procedure logistiche esterne. Nel quadro giuridico italiano, il "Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi Coud per la PA" dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha formalmente tipizzato tali standard nell'Allegato 2, Tabella 1, punto 6. La norma nazionale stabilisce un vincolo prescrittivo chiaro e letterale: la quantità di carburante stoccata nei generatori deve garantire un'autonomia minima e continuativa di 48 ore. Trattandosi di una norma tecnica cogente per l'idoneità delle infrastrutture destinate alla Pubblica Amministrazione, la riduzione in variante a 23,68 ore costituisce una violazione diretta e insanabile del dettato normativo nazionale, non surrogabile da semplici polizze assicurative o dichiarazioni d'intento del privato gestore

Calcolando la possibilità in base a spazi critici di non aver spazio o possibilità per questo tipo di autonomia, tramutabile in migliaia di metri cubi di gasolio in loco stoccati, a livello mondiale si preferisce la strada per il ricorso a forniture d'emergenza tramite oleodotti appositi o autocisterne, in grado da garantire l'autonomia necessaria per l'evento eccezionale e per mantenere la garanzia e la sicurezza del data center stesso.

La fornitura prevista in tal caso deve essere rapida e sopratutto deve essere valutata nella stessa valutazione ambientale.

La drastica riduzione della capacità dei serbatoi riduce l'autonomia locale a sole 23,68 ore, ben al di sotto delle 48 ore richieste dalla normativa ACN.
Qualora il proponente intendesse compensare tale deficit strutturale affidandosi a rifornimenti esterni d'emergenza in corso di blackout (tramite autobotti), si rileva che lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) è totalmente lacunoso su questo punto. Non viene infatti presentato alcun Piano di Rifornimento d'Emergenza che dimostri la fattibilità logistica di tale operazione. Il proponente non allega accordi vincolanti o contratti quadro con fornitori di carburante che garantiscano tempistiche certe di consegna (SLA), priorità assoluta di approvvigionamento in caso di crisi energetica locale, né una valutazione d'impatto sulla viabilità e sulla sicurezza stradale per il transito concentrato di decine di mezzi pesanti in un ristretto arco temporale.
In assenza di tali garanzie documentali e formali, il ricorso a rifornimenti esterni rimane un'ipotesi puramente teorica e non verificabile, configurando una grave carenza nella valutazione dei rischi ambientali e di sicurezza dell'opera.

A questo punto serve seriamente chiedersi se le motivazioni dell'opera stessa, sono ancora rispettate e se questo sia conforme ai sensi della Valutazione di impatto ambientale.
La valutazione di impatto ambientale consiste in una valutazione complessiva e comparativa tra il costo ambientale di un intervento e i benefici socio-economici.
La Valutazione di Impatto Ambientale non rappresenta un semplice atto tecnico o gestionale, ma un vero e proprio esercizio di funzione politico-amministrativa. Secondo un consolidato orientamento del Consiglio di Stato (tra le altre, sentenze n. 4484/2018, n. 1240/2018, n. 4928/2014, n. 361/2013, n. 3254/2012, n. 4246/2010), la VIA esprime una decisione di indirizzo pubblico volta a garantire un uso equilibrato e sostenibile del territorio. Essa si fonda su un bilanciamento complesso tra diversi interessi — ambientali, urbanistici, paesaggistici, economici e sociali — sia pubblici che privati.
In sostanza, la VIA consiste in una valutazione complessiva e comparativa tra il costo ambientale di un intervento e i benefici socio-economici che esso può generare, tenendo in considerazione anche eventuali alternative progettuali e l'ipotesi dell'"opzione zero", cioè la non realizzazione dell'opera.

Nelle alternative strategiche del Sia si dice:
"*Il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza – mission* 1 *e le successive strategie Cloud Italia e Italia digitale* 2026 *mettono al centro della trasformazione digitale il "cloud", spingendo alla categorizzazione dei dati rispetto alla loro criticità, la qualificazione dei servizi e la migrazione facile e sicura degli stessi sulle nuove piattaforme. Tuttavia, i nuovi data center e l'eventuale formazione di nuovi distretti "clouds" dovranno non solo rispondere alla crescente domanda di servizi e quindi alla strategia del Paese Italia, ma dovranno rispondere anche alla crescente istanza di*

compatibilità delle nuove infrastrutture con il territorio, inteso come unità funzionale ambientale, economica e sociale. In tal senso la produzione digitale può essere intesa come occasione di valorizzazione della realtà locale creando le giuste sinergie tra crescita del settore clouds, valorizzazione del territorio e salvaguardia dei caratteri identitari. Il progetto individua in tale visione l'alternativa strategica da perseguire nella progettazione e realizzazione del nuovo data center, partendo da una attenta analisi del contesto (*analisi infrastrutturale, studio del territorio agricolo, caratteri ed elementi di naturalità, assetto socio-economico, assetto insediativo*) *e sviluppando un Piano di Stakeholder Engagement per aprire il dialogo con il territorio di riferimento*".

Non garantendo minimamente i requisiti del regolamento per le infrastrutture digitali del 2024, viene a mancare completamente lo scopo dell'opera e il beneficio socio economico che è alla base del Piano Nazionale di resistenza e Resilienza -mission 1 e delle strategie Cloud Italia e Itala digitale 2026.

Il venire meno delle motivazioni strategiche, di pubblica utilità o di programmazione rende l'opera irricevibile, poiché la VIA richiede per legge il confronto tra la domanda socio-economica e i costi ambientali. Venendo meno il presupposto dei benefici socioeconomici, resta solo il costo ambientale dell'opera.

Per questo si chiede di archiviare il progetto, per la totale incompatibilità della variante stessa in merito alla Seveso con le motivazioni dell'opera che vengono meno.

OSSERVAZIONE 3.

Omissione dei flussi di traffico emergenziali e criticità logistiche della filiera del combustibile. Si contesta la radicale incompletezza dello Studio di Impatto Viabilistico allegato alla variante. Il proponente analizza esclusivamente i flussi di traffico ordinari, omettendo lo scenario logistico più critico: il rifornimento di emergenza dei generatori a gasolio in caso di blackout prolungato della rete elettrica. Per garantire la continuità operativa dichiarata, il sito necessiterebbe di un flusso continuo e massiccio di autobotti di combustibile pesante. Nello scenario di un'interruzione elettrica su scala regionale o nazionale, il transito simultaneo di decine di mezzi pesanti (autobotti ADR) andrebbe a insistere sulla viabilità locale (SP 105 e SS 35 dei Giovi), arterie già strutturalmente sature e verosimilmente congestionate dalla crisi infrastrutturale in corso. Tale omissione viola le Linee Guida VIA sulla valutazione dei rischi ambientali e dei fattori antropici: il proponente non ha dimostrato la sostenibilità viabilistica del Piano di Rifornimento d'Emergenza, né ha considerato l'incremento del rischio di incidenti stradali con coinvolgimento di sostanze infiammabili (combustibile) lungo la rete stradale limitrofa in situazioni di crisi. Pertanto, si richiede che l'Autorità Competente prescriva un'integrazione documentale vincolante, obbligando il proponente a depositare una simulazione dinamica del traffico pesante in condizioni di emergenza di Livello 3 (blackout prolungato), quantificando il numero esatto di autobotti necessarie nelle prime 24/48 ore e valutando l'impatto sui nodi viari critici della zona.

Osservazione 4. Seveso e eventuali presenze di oleodotti.

C'è poi però un altro elemento che non abbiamo ancora rilevato e che vogliamo inserire in questa osservazione e riguarda una cartina che abbiamo trovato pubblicamente.

Questa cartina deriva dal "Programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi" di Città metropolitana di Milano ed è la tavola n.3 Rozzano scala 1:25000 "Rischio da trasporto di sostanze pericolose".
Da questa cartina, fatta da un ente pubblico, e parte di una pianificazione di governo territoriale, emerge che sui terreni dove sorgerà il datacenter di Lacchiarella, passa un oleodotto denominato "Linea oil product Lacchiarella Trecate -Praoil".

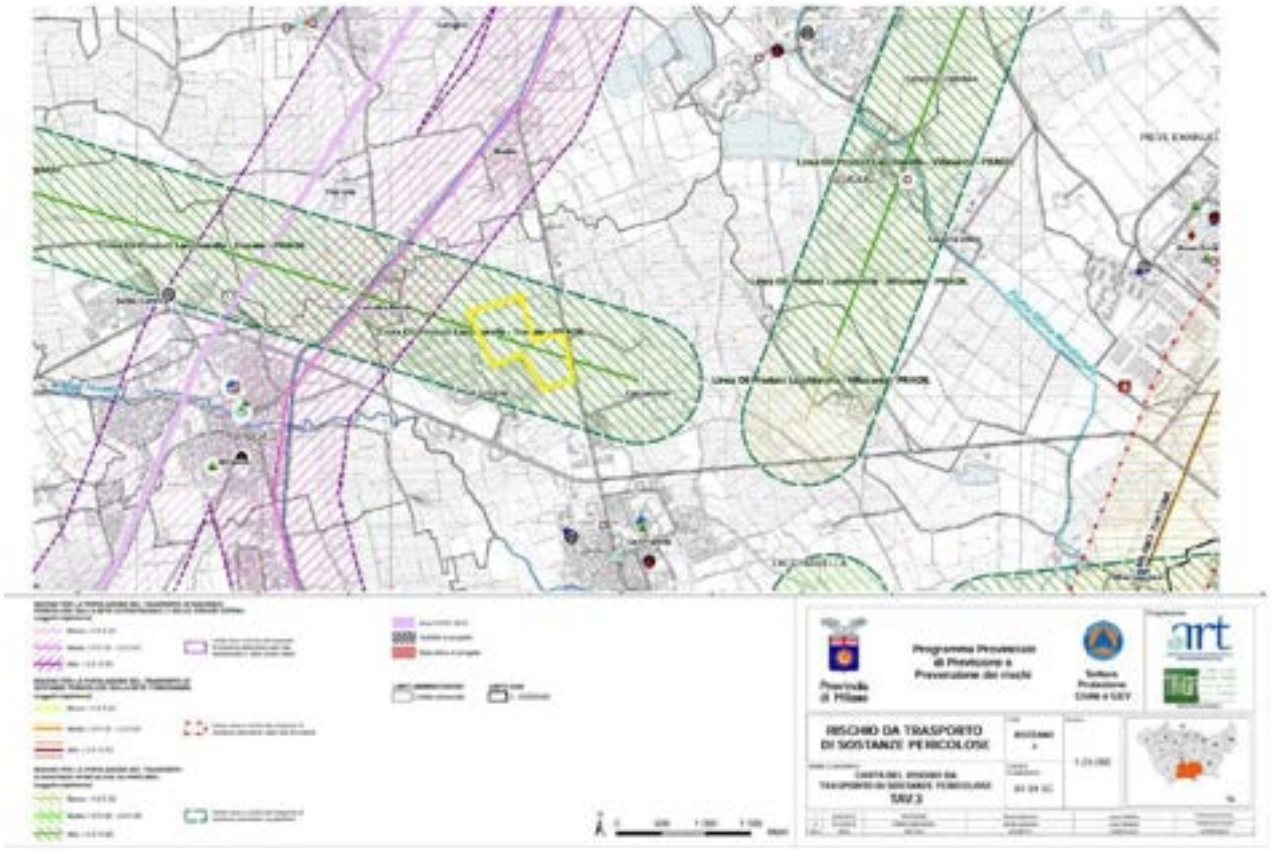

Anche dal Piano di emergenza esterna di Sigemi, si parla di un oleodotto Lacchiarella Trecate.
A pag. 9 del PEE viene scritto: "reparto Top Site zona grandi serbatoi (zona A) per lo stoccaggio di prodotti petroliferi, collegato tramite oleodotti ai Depositi SIGEMI di Arquata Scrivia/Genova San Quirico, Raffineria Tamoil Cremona, Deposito Tamoil Trecate, Raffineria ENI Sannazzaro e Consorzio Consaga di Cassina dé Pecchi (MI)".

A pag. 10 viene scritto: "I prodotti giungono al deposito tramite oleodotto da Genova S. Quirico, da Arquata Scrivia, dalla Raffineria ENI Sannazzaro e dal Deposito di Cremona (ex Raffineria).
Mentre i prodotti stoccati possono a loro volta essere caricati via ATB/ATK o inviati attraverso oleodotti al Deposito TAMOIL (Trecate) e al Deposito CONSAGA (Cassina dè Pecchi)".
Si parla di oleodotto per la spedizione del diametro di 6" dalla portata massima di 160 m3/h.
A pag. 26 viene scritto: "L'oleodotto Cremona - Lacchiarella è dotato di blocco a distanza delle pompe di spinta per alta pressione, gli oleodotti Trecate - Lacchiarella e S. Agata - Lacchiarella hanno il blocco pompa per alta pressione, mentre per l'oleodotto Genova - Lacchiarella è in servizio il blocco delle pompe per:
· alta pressione oleodotto
· alto livello dei serbatoi di ricezione
Durante la fasi di trasferimento via oleodotti sono presenti sistemi di comunicazione diretti via telefono e via radio tra i soggetti in spedizione o in ricezione".

Si vuole portare all'attenzione questo elemento perché se fosse reale sarebbe veramente un vincolo per l'intero progetto, vista l'eventuale presenza dell'oleodotto sotto la i fabbricati del datacenter.
Non sappiamo se questa cartina sia vera, se il tracciato rispecchi veramente questa localizzazione, ma qua non stiamo parlando di una cartina qualsiasi, ma di una cartina presente in un Programma di Città metropolitana di Milano, Ente pubblico con compiti di pianificazione territoriale sovracomunale. Nel progetto del datacenter non c'è nessun riferimento a questo oleodotto, come pure non esiste una sua identificazione nel PGT di Lacchiarella. Si chiede a codesto Ministero di verificare realmente la presenza o meno di questo oleodotto, ai fini della corretta pianificazione del progetto e ai fini della stessa Seveso.
Proprio in merito alla Seveso, bisogna considerare l'eventuale compatibilità territoriale, l'analisi di rischio specifica e l'effetto cumulativo.
Facciamo anche presente, che a poche centinaia di metri, nei pressi della Nuova Stazione ovest Terna passa realmente un altro oleodotto, che oltre a passare sui terreni identificati per il nuovo progetto K2 Strategics di Badile, passa sui terreni interessati dalla stessa nuova Stazione Terna.
Questo oleodotto, seppur non è presente nei PGT di Zibido San Giacomo e Lacchiarella, o sugli strumenti urbanistici sovraordinati del PTM di Città Metropolitana, è ben identificabile dalla presenza di un paletto nel terreno citato e che mostriamo in fotografia.

Questo oleodotto viene identificato anche negli strumenti urbanistici di Noviglio e Rosate, in particolar modo nello strumento urbanistico del PUGSS.

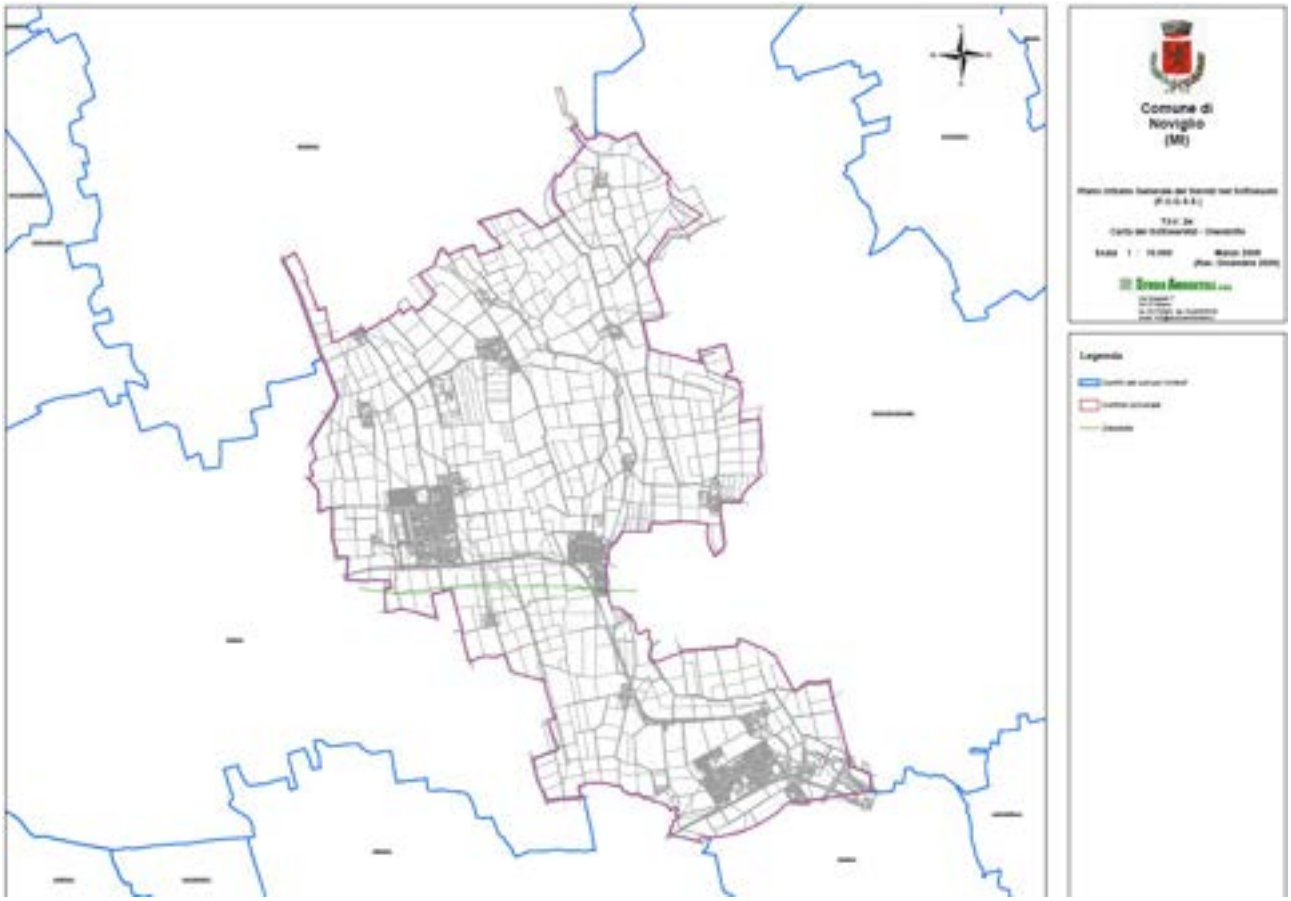

Tratto da PUGSS Noviglio.

Tratto dal Pugss Rosate.

Oltre a questi elementi c'è anche la presenza di un secondo paletto in territorio di Zibido San Giacomo presso la Cascina Pioltino.

La presenza di questo/i oleodotti vengono documentati dagli strumenti urbanistici di altri comuni non interessati dai progetti dei Datacenter/SE Terna, ma non vengono identificati e mappati egli strumenti urbanistici dei comuni interessati. La presenza dei paletti, come dimostrato fotograficamente, dimostra l'effettivo passaggio degli oleodotti.

Si chiede a codesto ministero una verifica dei tracciati, della presenza di tutte le condotte tra il deposito Sigemi di Lacchiarella con il deposito di Trecate, l'eventuale interferenza con il progetto datacenter di Lacchiarella e con la nuova stazione elettrica Terna, da considerarsi opera connessa al datacenter.

Conclusioni e Richieste Istruttorie

Tutto ciò premesso e considerato il Comitato evidenzia come le tre distinte Osservazioni tecniche sopra elencate – lungi dal costituire semplici rilievi di merito – integrino la prova documentale, scientifica e normativa dell'**assoluta inammissibilità della variante progettuale proposta in data 09.06.2026**.

Sotto il profilo istruttorio e di coordinamento logico dell'azione amministrativa, emerge un quadro di radicale e insanabile contraddittorietà: la Proponente ha modificato la configurazione dell'impianto al solo fine di eludere formalmente le soglie della Direttiva Seveso III , ma così facendo ha cagionato il totale collasso delle motivazioni strategiche di pubblica utilità e di conformità informatica che costituivano il presupposto fondante dell'intero Studio di Impatto Ambientale (SIA) originario.

Pertanto, il Comitato Ciarlasco per la tutela del territorio rivolge all'Onorevole Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla Commissione Tecnica VIA le seguenti formali richieste:

7 **IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE**:

1. Dichiarare l'**irricevibilità e l'inammissibilità** della documentazione progettuale depositata in data 09.06.2026, in quanto tardiva rispetto alla chiusura dei termini partecipativi e configurante una variante sostanziale non introducibile sotto forma di mero chiarimento;
2. Per l'effetto, disporre l'**archiviazione della procedura VIA n. 13535** o il rigetto dell'istanza per il mutamento insanabile dell'oggetto del procedimento, per radicale mutamento dell'oggetto del procedimento e insanabile violazione delle garanzie partecipative previste dal D.Lgs. 152/2006.

8 **IN VIA SUBORDINATA PROCEDIMENTALE**:

1. Nella denegata ipotesi in cui l'Autorità procedente ritenga ammissibile l'introduzione della variante del 09.06.2026, disporre l'**integrale azzeramento e la rinnovazione dell'istruttoria** accertando il definitivo superamento di tutti i contributi tecnici precedentemente resi;
2. Ordinare pertanto alla Proponente la redazione e il deposito di un nuovo Studio di Impatto Ambientale (SIA) e Sanitario (VIS) organico e aggiornato disponendo la formale trasmissione della nuova variante a tutti gli Enti competenti (ARPA, ATS, Vigili del Fuoco, CTR) e all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ai fini dell'obbligatoria acquisizione di NUOVI pareri tecnici e di una NUOVA richiesta di integrazioni che siano finalmente calibrati sull'attuale configurazione dell'impianto, con conseguente riapertura integrale dei termini di legge (60 giorni) per la consultazione del pubblico.

9 **NEL MERITO, IN ACCOGLIMENTO DELLE DEPOSITATE OSSERVAZIONI**: In subordine rispetto alle richieste preliminari**, esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale e, per l'effetto, disporre il diniego al rilascio del provvedimento di VIA**, a fronte delle insanabili carenze progettuali, ambientali e di sicurezza analiticamente dedotte e illustrate nelle osservazioni sopra elencate.

10 **IN OGNI CASO**: si chiede che le presenti osservazioni unitamente alla nota di contestazione del 13/06/26, venga integralmente acquisita al fascicolo istruttorio e pubblicata nel portale della procedure, con espresso obbligo per l'Organo deliberante di fornire congrua, analitica e separata motivazione in ordine all'accoglimento o al rigetto di ciascuna delle censure sollevate, dando formale atto che le controdeduzioni della Proponente del 22.06.2026 risultano totalmente disallineate rispetto alle deduzioni del pubblico e alla nota dell'ISS del 26.06.2026.

Con riserva di produrre ulteriori motivi, memorie e documenti in pendenza del termine di legge fissato dall'avviso di nuova consultazione del 16.06.2026

Enrico Duranti per il Comitato Ciarlasco per la tutela del territorio.